



Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Trento

Trento, \_\_\_\_\_

Risposta a nota

prot. nr. ....di data.....

Partenza N. \_\_\_\_\_

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella  
risposta il  
nr. di protocollo a cui si risponde

CS GD-1190/2023

OGGETTO : Articoli 50 Statuto d'autonomia e 67 L.P. n. 14/2017 – Giunta  
provinciale – composizione – rappresentanza dei gruppi linguistici -  
**quesito**

Al

**CONSIGLIO PROVINCIALE**

**della Provincia Autonoma di Bolzano**

Sig. Presidente del Consiglio provinciale

Dr. Josef Nogglér

Piazza Silvius Magnago 6

**PEC:** [josef.nogglér@pec.prov-bz.org](mailto:josef.nogglér@pec.prov-bz.org)

**38100 BOLZANO**

(rif. nota dd. 23.11.2023 senza prot.)

Con la nota sopra richiamata viene sottoposto all'esame della scrivente il  
parere dd. 17.11.2023 reso dall'Ufficio affari legislativi e legali del Consiglio  
provinciale in merito alla questione concernente la rappresentanza dei gruppi  
linguistici nella Giunta provinciale di Bolzano.

La questione, in particolare, attiene all'interpretazione e all'applicazione degli  
articoli 50 dello Statuto d'autonomia e 67 della L.P. n. 14/2017 (Disposizioni  
sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla  
composizione ed elezione della Giunta provinciale).

Esaminato il suddetto parere interno, la scrivente non può non esprimere le  
proprie **notevoli perplessità** in ordine alla **correttezza del percorso  
ermeneutico** che in esso si rinviene con riferimento, in modo particolare,  
all'**articolo 67, comma 5**, L.P. n. 14/2017.

Premesso che a norma dell'articolo 12, comma 1, delle c.d. preleggi,  
nell'applicare la legge *“non si può ad essa attribuire altro senso che quello  
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,  
e dalla intenzione del legislatore”*, con il conseguente (noto) favore per

l'interpretazione letterale, occorre evidenziare che tanto **l'articolo 50, comma 2**, Statuto d'autonomia, quanto **l'articolo 67, commi 3 e 5**, L.P. n. 14/2017 fanno **univoco** riferimento alla consistenza dei gruppi linguistici "**nel Consiglio provinciale**", inteso – evidentemente – come **consesso collegiale** siccome previsto e definito, nella sua composizione, dall'articolo 48, comma 1, Statuto di autonomia ("*Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di **trentacinque consiglieri**...*").

La **medesima chiarezza e linearità** del testo normativo si riscontra altresì nella versione in **lingua tedesca** delle disposizioni appena richiamate, laddove si fa sempre riferimento alla consistenza dei gruppi linguistici "**im Landtag**".

Nello specifico, il comma 5 dell'articolo 67 della L.P. n. 14/2017 stabilisce che "*in caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i **restanti incarichi di governo** spettano agli altri gruppi linguistici **in rapporto** alla loro consistenza **nel Consiglio provinciale**" ("*Im Falle der Vertretung der ladinischen Sprachgruppe in der Landesregierung stehen die **restlichen** zu vergebenden Regierungsämter den anderen Sprachgruppen **im Verhältnis** zu deren zahlenmäßigen Stärke **im Landtag** zu...*").*

Ci si trova, come si può constatare, di fronte a un dato normativo piuttosto preciso che, a ben guardare, **non presenta visibili problemi di comprensione letterale e logico-interpretativi** tali da richiedere ulteriori sforzi sul piano ermeneutico ("*in claris non fit interpretatio*").

Ad avviso della scrivente, pertanto, **non appare condivisibile** – per la sua **carente copertura** nell'inequivoco testo normativo – la **metodologia** adottata nell'esaminato parere che, secondo quanto vi si legge, fa perno sul "**rapporto del gruppo linguistico tedesco nei confronti del gruppo linguistico italiano**" ("*Das Verhältnis der deutschen Sprachgruppe zur italienischen Sprachgruppe...*").

In realtà, il **comma 5** dell'articolo 67 L.P. n. 14/2017 (non diversamente dal precedente comma 3 e, in particolare, dall'articolo 50, comma 2, Statuto d'autonomia) richiama la consistenza proporzionale dei (restanti) gruppi tedesco e italiano „**nel Consiglio provinciale**" (inteso, evidentemente, nella sua interezza collegiale) e **non** al rapporto **tra i due gruppi linguistici** rimanenti ("*das Verhältnis **zwischen** der deutschen und der italienischen Sprachgruppe*", come si legge nel parere).

La **conclusione** del parere sottoposto all'esame della scrivente, secondo cui dal "**Consiglio provinciale**", al quale la richiamata normativa fa riferimento quale **base di misurazione** della consistenza della rappresentanza linguistica

(recte, dal numero di consiglieri che per legge lo compongono: articolo 48, comma 1, Statuto d'autonomia) andrebbe **defalcato il consigliere di lingua ladina** perché, si legge nell'elaborato del Ufficio affari legislativi e legali, "a norma dell'articolo 67 della legge elettorale provinciale **conta il rapporto dei consiglieri tedeschi rispetto a quelli italiani**" ("da gemäß Artikel 67 des Landeswahlgesetzes das Verhältnis der deutschen Abgeordneten zu den italienischen Abgeordneten zählt"), non risulta trovare **alcuna corrispondenza nello stesso articolo 67 citato.**

Quest'ultima disposizione, in realtà, richiama espressamente la "**consistenza**" proporzionale dei due gruppi "**nel Consiglio provinciale**" in quanto tale, senza che si rinvenga in essa **alcun riconoscibile riferimento al rapporto diretto** (ed esclusivo) **solamente** tra consiglieri dei gruppi linguistici tedesco e italiano.

In altre parole, ad avviso della scrivente, l'articolo 67, comma 5, L.P. cit. richiama la proporzionale "assoluta" nel Consiglio provinciale e **non** quella "relativa" **tra i soli gruppi linguistici tedesco e italiano**, che non trova alcun riscontro giuridico positivo.

Del resto, la **detrazione** del rappresentante ladino è prevista dalla medesima disposizione **unicamente** nell'ambito della composizione della **sola Giunta provinciale**, e ciò all'esclusivo fine di **determinare il numero di incarichi di governo** (assessori) su cui poi applicare le percentuali della c.d. **proporzionale linguistica** siccome, per l'appunto, emerge "**nel Consiglio provinciale**" nella sua decisiva definizione nell'articolo 48, comma 1, Statuto d'autonomia.

In questo senso è dunque il parere della scrivente richiesto da codesta Presidenza.

Si rimane naturalmente a disposizione per quant'altro dovesse eventualmente occorrere.

Con i migliori saluti.

L'Avvocato dello Stato incaricato  
avv. Guido Denicolò

L'AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO  
avv. Dario Bellisario